



Donoratico, 31 marzo 2013

Oggetto: Informativa riguardo alla migrazione dei sistemi di pagamento nazionali nei nuovi schemi di pagamento europei

Gentile Cliente,

con la presente intendiamo illustrarLe alcune novità normative che costituiscono un'ulteriore e decisiva tappa per la realizzazione di un'area unica dei pagamenti in euro (c.d. "S.E.P.A." - *Single Euro Payments Area*).

1) Premessa

Il legislatore europeo, tramite il progetto SEPA, intende integrare i servizi di pagamento in euro con strumenti alternativi al contante e mira a promuovere un'offerta di servizi di pagamento efficienti, sicuri e a prezzi concorrenziali, con vantaggi per tutti i soggetti coinvolti, dai fruitori (cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni) ai prestatori di servizi di pagamento (banche, poste, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica).

In esecuzione di tale progetto, in data 31 marzo 2012, è entrato in vigore il Regolamento UE n. 260/2012 che:

- 1) stabilisce alcuni requisiti tecnici e commerciali per l'esecuzione dei **bonifici** e degli **addebiti diretti**,
- 2) impone l'adozione esclusiva di standard europei nei pagamenti nazionali e transfrontalieri ed il contestuale abbandono di procedure e standard nazionali **entro termini improrogabili**.

In attuazione del Regolamento UE 260/2012, la Banca d'Italia ha emanato il 12 febbraio 2013 un Provvedimento con le istruzioni applicative.

In estrema sintesi, **tutte le banche dell'Unione Europea**, per conformarsi a tali disposizioni, nell'ambito della prestazione dei servizi di pagamento offerti e già oggetto della normativa "PSD" (*Payment Services Directive*, recepita in Italia attraverso il d. lgs. n. 11/2010), **sostituiranno entro il 1 febbraio 2014 le procedure nazionali dei servizi di bonifico e di addebito diretto (RID)**, utilizzate attualmente, **con le analoghe procedure europee**.

Non cambierà niente, invece, per gli altri servizi di pagamento offerti dalla Banca tra i quali rientrano, ad esempio, i bollettini bancari (freccia), i MAV, i RAV e le Ri.Ba.

Preme sottolineare che il passaggio al nuovo sistema normativo, per quanto costituisca una modifica rilevante nei rapporti interbancari, **comporterà cambiamenti operativi che saranno gestiti dalla Banca senza che vi siano per Lei impatti significativi rispetto all'operatività attuale**.

2) Disciplina dei bonifici

Entro il 1 febbraio 2014, le procedure nazionali attualmente utilizzate per eseguire i bonifici saranno sostituite dalla procedura **SEPA Credit Transfer (SCT)**. Tale procedura sarà utilizzata anche per eseguire i bonifici transfrontalieri in euro all'interno dei paesi aderenti all'area unica dei pagamenti (SEPA)¹.

La Banca provvederà in tempo utile ad aggiornare le procedure di esecuzione dei bonifici richiesti a valere sul Suo conto, senza che sia necessario alcun Suo intervento.

3) Disciplina degli addebiti diretti

Gli **addebiti diretti** sono ad esempio quelli utilizzati per domiciliazioni delle utenze ("gas", "elettricità", etc.) o per alcuni pagamenti relativi a carte di credito o finanziamenti personali, **attualmente eseguiti tramite la procedura interbancaria RID**.

¹ Paesi dell'Unione Europea, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Principato di Monaco.

Poiché la procedura RID non sarà più operativa dal 1 febbraio 2014, entro tale data tutti gli addebiti diretti dovranno essere effettuati con la nuova procedura europea **SEPA Direct Debit (SDD)**, disponibile in due schemi operativi:

- 1) **Direct Debit Core (SDD Core)**, utilizzabile dal beneficiario nei confronti di qualsiasi pagatore;
- 2) **Direct Debit B2B (SDD B2B)**, riservato per legge a clienti qualificati come non consumatori.

Per i RID finanziari (operazioni di addebito diretto collegate alla gestione di strumenti finanziari o all'esecuzione di operazioni aventi finalità di investimento) e **per i RID ad importo fisso** (operazioni di addebito diretto a importo prefissato all'atto del rilascio dell'autorizzazione all'addebito in conto), il termine ultimo per la migrazione è invece fissato al **1 febbraio 2016**.

Per meglio chiarire ciò che accadrà nei prossimi mesi, La informiamo che:

- **dopo il 1 febbraio 2014**, in ossequio al principio della continuità delle autorizzazioni all'addebito in conto già in precedenza sottoscritte, **salva Sua diversa indicazione**, rimarranno valide le autorizzazioni già rilasciate **per gli addebiti diretti già in essere** secondo lo schema nazionale RID; di conseguenza la Banca provvederà ad addebitare il Suo conto sulla base degli addebiti pervenuti dai Creditori/Beneficiari sotto forma di SDD (sia Core sia B2B) che siano conformi al mandato RID a suo tempo da Lei rilasciato, secondo le norme contrattuali pro tempore applicabili al rapporto; in relazione a tali addebiti potrà in ogni momento disporre dei limiti o dei blocchi (meglio illustrati di seguito) tramite i nuovi schemi SEPA;
- **sino alla data del 1 febbraio 2014**, gli addebiti diretti già in essere saranno eseguiti secondo gli schemi nazionali attuali, salvo che il Suo Creditore/Beneficiario decida di adottare lo schema SEPA anche prima di tale data, informandoLa con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data stabilita per l'addebito e comunque entro il 31 dicembre 2013 e individuando lo schema di riferimento (SDD Core o SDD B2B). Nel caso Lei accetti tale scelta del Creditore/Beneficiario senza obiezioni, non dovrà effettuare alcuna comunicazione, né recarsi in Banca, perché gli addebiti proseguiranno regolarmente.

Per garantire la continuità legale dei mandati rilasciati, La informiamo che la Banca potrà comunicare i Suoi dati ai prestatori di servizi di pagamento del beneficiario, per consentire una migliore esecuzione del servizio richiesto ed effettuare correttamente le operazioni.

Inoltre, una volta effettuata la migrazione al sistema SEPA, in qualsiasi momento Lei potrà recarsi in Banca per personalizzare le modalità con cui viene gestito l'addebito diretto, decidendo se:

- bloccare totalmente il servizio;
- limitare l'accettazione degli SDD, ad esempio solo a determinati beneficiari, a determinati mandati o a determinati paesi (c.d. white list); ciò comporterà che anche nuove attivazioni di mandati SDD richieste da Creditori/Beneficiari aventi caratteristiche corrispondenti ai blocchi richiesti, non daranno seguito ad addebiti sul Suo conto già dal primo addebito successivo alla data in cui è stato richiesto il relativo blocco;
- revocare un singolo mandato di addebito SDD;
- inserire un importo massimo di addebito e/o un intervallo di validità per determinati mandati SDD.

Qualora inoltre il contenuto del mandato di addebito diretto non preveda il Suo diritto al rimborso prima che il conto venga addebitato, potrà verificare con noi le singole operazioni di addebito, al fine di accertarsi che l'importo e la periodicità dell'addebito diretto presentato dal beneficiario corrispondano a quelli concordati nel mandato.

Nel caso in cui Lei sia Creditore/Beneficiario di un addebito diretto R.I.D. (diverso dai R.I.D. finanziari e ad importo fisso), è tenuto ad effettuare la comunicazione della scelta di utilizzare un SDD al Suo Debitore/Pagatore entro il 31 dicembre 2013, e comunque con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data stabilita per l'addebito.

Se Lei è infine un cliente non consumatore, relativamente al servizio di **SDD B2B**, desideriamo informarLa che per le **nuove autorizzazioni** di SDD B2B che intenderà rilasciare ai Suoi Creditori/Beneficiari, è necessaria una Sua espressa autorizzazione **al primo addebito relativo al nuovo mandato che andrà confermata alla Banca** per iscritto o con altro mezzo concordato con la Banca. **In assenza di tale autorizzazione entro il giorno precedente la scadenza del primo addebito, la Banca non darà seguito agli SDD B2B riferiti al nuovo mandato.** La invitiamo, pertanto, ad assicurarsi che, in caso di rilascio di un nuovo mandato di SDD B2B, la citata autorizzazione giunga alla Banca entro il giorno lavorativo precedente la scadenza del primo pagamento.

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTAGNETO CARDUCCI

